



Direzione centrale pensioni
Area normativa e contenzioso amministrativo invalidità civile,
indennità a carattere assistenziale e fondi speciali

Federazione Autonoma dei Sindacati
dei Trasporti
Segreteria Generale
Via Prenestina, 170
00176 ROMA

Oggetto: Iscritti al Fondo speciale FS – servizio militare prestato presso il Genio Ferrovieri.

Con riferimento alla lettera di codesta Federazione pervenuta via fax il 5/10/2011, si conferma, come già precisato nella lettera di questa Direzione del 13/3/2009, che le indennità di buonuscita e il trattamento di fine rapporto sono di competenza della Società Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la valutazione, ai fini di pensione, del periodo di servizio militare prestato presso il Reggimento Genio Ferrovieri, si fa presente che, secondo quanto comunicato a suo tempo dal Ministero della Difesa – Direzione Generale delle pensioni, nei confronti dei volontari del Genio Ferrovieri, iscritti all'INPDAP dalla data di decorrenza della promozione al grado di "Sergente", non viene costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto in quanto gli interessati, all'atto del collocamento in congedo, vengono assunti alle dipendenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. ed hanno, pertanto, titolo alla riunione del servizio stesso; tale precisazione consente di poter procedere in via immediata e senza ulteriori accertamenti al computo (ovviamente gratuito) del servizio militare volontario ai fini di pensione.

Per quanto riguarda, inoltre, la maggiorazione di 1/5 di detto periodo di servizio militare ai sensi dell'art. 17 della legge n. 187/1976, si conferma che tale maggiorazione:

- spetta ai volontari arruolati successivamente all'11 maggio 1976, data di entrata in vigore della citata legge n. 187/1976, nonché ai



Direzione centrale pensioni
Area normativa e contenzioso amministrativo invalidità civile,
indennità a carattere assistenziale e fondi speciali

volontari arruolati antecedentemente, ma ancora in servizio all'11/5/1976,

- spetta altresì ai volontari arruolati antecedentemente, ma ancora in servizio alla stessa data dell' 11/5/1976,
- deve essere attribuita dalla data di arruolamento fino al giorno precedente la data di collocamento in congedo, con esclusione dei periodi di sospensione della paga e di assenza per licenza di convalescenza superiore a quindici giorni, debitamente trascritti sul documento militare,
- nei confronti dei volontari ancora in servizio alla data dell'11/5/1976, la maggiorazione deve essere attribuita anche per il periodo antecedente.

Vale la pena di precisare, infine, che tale normativa trova applicazione nei confronti dei soli dipendenti ferroviari iscritti al Fondo speciale FS e non anche dei dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto.

Il direttore centrale
Gabriele Uselli